

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali - Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2025/2026.

PREMESSA

L'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilità in particolare al comma 3 lett. c) garantisce che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati a ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione. All'art.13, comma 3, della L.104/92 viene enunciata l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale quale assistenza specialistica *ad personam* che deve essere fornita al singolo studente per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione.

In tale contesto si inserisce anche l'intervento volto all'integrazione scolastica delle persone con disabilità, di cui all'art.14 della L.R. 18/96 attraverso la quale la Regione Marche promuove e coordina le politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità.

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, con la presente delibera vengono definiti i criteri per l'attuazione degli interventi finalizzati all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali e i criteri per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'avvio dell'a.s. 2025/2026.

Attraverso tali interventi, rivolti agli alunni con disabilità sensoriali, si cerca infatti di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di questi alunni per una loro maggiore integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali.

1. Destinatari

I destinatari delle risorse sono gli Ambiti Territoriali Sociali per il tramite dei quali viene concesso un contributo alle famiglie con alunni con disabilità sensoriali residenti nella Regione Marche.

Gli Ambiti Territoriali Sociali acquisiscono le istanze delle famiglie con alunni con disabilità sensoriali e verificano in capo a tali soggetti i seguenti requisiti:

- a) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
 - che l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;
- b) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

2. Tipologia degli interventi

Gli interventi previsti sono i seguenti:

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare

B) Sussidi e supporti all'autonomia

C) Adattamento dei testi scolastici per l'anno scolastico 2026/2027

D) Frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della L.104/92 è un'assistenza specialistica *ad personam* che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all'assistente scolastico.

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l'indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all'alunno in ambito domiciliare. Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI, la famiglia dovrà corredare la domanda di accesso al contributo con il "Piano Didattico Personalizzato" redatto dal Consiglio di Classe oppure con la richiesta dell'UMEE/UMEA di competenza dai quali emerga il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.

L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA.

La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015 - che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra professionisti titolari di Partita Iva e imprese profit o non profit.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti;
- coloro che stanno già svolgendo attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione e che stanno svolgendo l'iter formativo presso Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.Lgs. 66/2017 art.3, modificato dal D.Lgs 96/2019;
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3, modificato dal D.Lgs 96/2019.
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività con alunni con disabilità uditiva cercando di stimolare la morfosintattica per migliorare le loro capacità di comprensione e di produzione dell'italiano, nonché attività con alunni con disabilità visiva favorendo soluzioni per attuare la piena integrazione sociale e culturale dei medesimi.

Nel caso in cui la famiglia non riesca a reperire un operatore in possesso di uno dei requisiti di cui sopra potrà rivolgersi a ditte accreditate presso gli ATS o in subordine ad operatori con almeno tre anni di esperienza nell'assistenza ad alunni disabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La famiglia potrà rivolgersi alle associazioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei disabili sensoriali ai fini della validazione del CV dell'operatore individuato.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL, per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

Verificate le condizioni di cui sopra (requisiti, PEI o PDP o richiesta dell'UMEE/UMEA e contratto) gli Ambiti Territoriali Sociali concedono direttamente alle famiglie un contributo per il periodo che va dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026; per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame. Inoltre, l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2026 per esigenze legate al percorso scolastico.

Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 630,00 lorde al mese;
- € 21,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo.

Il contributo riconosciuto ed anticipato dall'ATS alla famiglia viene calcolato, comunque, sulla base delle ore esplicitate nel PEI o nel PDP o nella richiesta dell'UMEE/UMEA: sono da considerarsi rimborsabili tutti gli oneri derivanti dall'assunzione dell'operatore da parte della famiglia.

Nel caso di situazioni complesse, qualora l'intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

B) Sussidi e supporti per l'autonomia

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanza delle famiglie aventi diritto, un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione dell'Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare concede:

- a) *sussidi*: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti simili;
- b) *supporti per l'autonomia*: un contributo massimo di € 3.000,00 per ciclo di studi (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) per computer, software e altri ausili tecnologici a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

C) Adattamento testi scolastici a.s. 2026/2027

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 1 lett. b) l'intervento di adattamento dei testi scolastici per l'a.s. 2026/2027 (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 5.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 5.000,00;
- Scuola secondaria di secondo grado: € 5.000,00.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale deve raccogliere le istanze delle famiglie aventi diritto corredate dalla seguente documentazione:

- a) PEI o richiesta dell'UMEE in cui viene indicata la tipologia di adattamento richiesto (traduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.);
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi dove saranno specificati i testi per l'a.s. 2026/2027 nonché le pagine e le parti di testo che necessitano di adattamento (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.);

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) eventuale validazione del preventivo da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi per l'a.s. 2026/2027.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

D) Frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanza delle famiglie aventi diritto, un contributo per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva sia in regime di convitto che di semiconvitto.

Ai fini del contributo le famiglie dovranno preventivamente presentare all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale unitamente alla domanda la seguente documentazione;

- un progetto dettagliato di intervento redatto dall'UMEE/UMEA di appartenenza in cui dovrà essere indicata l'opportunità/necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola/corso scelta, la misura dell'intervento economico previsto;
- preventivo rilasciato dall'istituto individuato.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, valutata la richiesta ed autorizzato l'intervento, provvederà all'erogazione del contributo a seguito della presentazione della fattura quietanzata da parte della famiglia relativa alla spesa sostenuta.

Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 13.000,00 annue.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale in via anticipata, dietro presentazione di idonea fattura non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare l'Ente organizzatore entro 15 giorni dalla ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento.

Il presente contributo non è cumulabile con gli altri interventi di cui alla presente deliberazione.

3. CRITERI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DA TRASFERIRE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI

Lo stanziamento pari ad € 418.000,00 viene ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali secondo i seguenti criteri:

- 1- riservare una quota massima di € 65.000,00 per l'intervento finalizzato alla frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva di cui al § 2 lett. D), da destinare agli ATS previa ricognizione del fabbisogno che sarà effettuata con nota del Settore Contrasto al Disagio. Il riparto tra gli ATS interessati avverrà in proporzione al numero dei beneficiari rilevati fino ad un massimo di € 13.000,00 per ciascun beneficiario;
- 2- ripartire i restanti € 353.000,00 per gli interventi di cui al § 2 lettere A), B) e C) come segue:
 - una quota pari al 10% del finanziamento è ripartita in parti uguali tra gli ATS;
 - una quota pari al 90% sulla base della spesa sostenuta dagli ATS per gli interventi rivolti agli alunni con disabilità sensoriali per l'anno scolastico 2023/2024 ultimo dato disponibile validato dal Settore Contrasto al Disagio.

Qualora dalla ricognizione di cui al punto 1 emerga un fabbisogno inferiore alla quota massima di € 65.000,00 la differenza verrà sommata alla quota di cui al punto 2 e ripartita secondo gli stessi criteri di riparto.

La necessità di riservare una quota per l'intervento di cui alla lett. D) deriva dall'esigenza di mettere a disposizione, in tempi utili per l'iscrizione, risorse necessarie per la frequenza di scuole o corsi di formazione presso istituti specializzati per la disabilità visiva o uditiva.

Il finanziamento così ripartito viene erogato con apposito decreto dirigenziale agli ATS secondo le seguenti modalità:

- l'80% del contributo assegnato in acconto ad inizio anno scolastico 2025/2026;
- il 20% del contributo assegnato a saldo a seguito dell'approvazione da parte del Settore Contrasto al Disagio del resoconto trasmesso dagli ATS, a dimostrazione dell'effettivo utilizzo delle risorse.

Nel caso in cui dal resoconto dovessero risultare delle economie si provvederà con apposito decreto dirigenziale a ridistribuirle in proporzione tra gli ATS tenendo conto del fabbisogno di ciascun Ambito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse queste verranno interamente ripartite tra gli ATS sulla base della spesa sostenuta da questi per gli interventi rivolti agli alunni con disabilità sensoriali per l'anno scolastico 2023/2024.

4. TEMPI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Con il medesimo decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio con cui verrà trasferito agli ATS l'acconto dell'80% delle risorse assegnate, si provvederà a definire i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera nonché per il resoconto delle risorse utilizzate ai fini dell'erogazione del saldo.